

COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
ED ESTETISTA

- Approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 22.03.1999
- Modificato con deliberazione di C.C. n° 5 del 05/02/2004

Art. 1 oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 (**Allegato A**) e dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, e dalle disposizioni del presente regolamento. Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica delle imprese (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
2. Con il termine "**barbiere**" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
3. Con il termine "**parrucchiere per uomo e donna**" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.
4. Con il termine "**estetista**" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (**Allegato C**), secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2 Commissione comunale

1. E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, composta come segue:
 - a) Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente
 - b) n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;

- c) n. 2 rappresentanti effettivi e n. 2 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;
- d) n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- e) - abrogato -
- f) n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- g) il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato.

Tale Commissione Comunale Consultiva è integrata da:

- h) n. 2 rappresentanti effettivi e n. 2 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, in rappresentanza della categoria "estetista" per tutte le convocazioni così come indicato dalla Legge Regionale 54/92.

Funge da Segretario un incaricato del Comune.

2. La designazione dei componenti deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta, in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine la Giunta Comunale provvede ugualmente alla nomina dei membri.
3. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a :
 - a) la redazione del Regolamento e sue modifiche;
 - le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o trasferimento di quelli esistenti;
 - b) il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - c) l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
 - d) ogni altra questione riguardante la categoria.
4. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
5. La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

Art. 3 Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, e che si dia prova che il cliente abbia

validi motivi sanitari per non recarsi presso il laboratorio e per altri motivi connessi esclusivamente a cerimonia.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali e simili, semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell' Autorità competente nei locali adibiti all' esercizio dell' attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di apposito idoneo servizio igienico.
5. E' vietato l' esercizio di ciascuna delle attività in oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di " dimostrazione " di prodotti della cosmesi o di attrezzature professionali; in questi ultimi due casi dette attività sono rivolte al pubblico e devono essere sottoposte ad autorizzazione amministrativa temporanea da rilasciarsi a norma del successivo art. 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:
 - a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
 - b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso di idonea qualificazione professionale certificata dalla Commissione Provinciale per l' artigianato.
6. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all' attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell' esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l' esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2° dell' art. 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e della successiva legge regionale di applicazione.
7. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l' obbligo di adempiere alle prescrizioni del D.Lgs. 114/98 (comunicazione apertura esercizio di vicinato).

Art. 4 Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa con presenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali

1. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
2. In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l' esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.
3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell' impresa.

4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;
5. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
6. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa;
7. In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere del competente Servizio Sanitario, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.
8. L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per le attività richieste e le diverse attività siano svolte in locali distinti e separati; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività svolte, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.
9. Per quanto concerne l'attività didattica nel settore della formazione professionale delle attività di cui al presente regolamento, si fa riferimento alla Legge Regionale 25 febbraio 1980 n. 8 e relativo regolamento di attuazione.
10. Le attività ad esclusivo scopo didattico svolte da Enti Pubblici e/o privati finalizzate all'apprendimento, all'aggiornamento e alla formazione di una o più attività disciplinate dal presente regolamento devono comunque essere autorizzate dal Comune.
11. E' fatto divieto di svolgere attività didattiche strutturate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali a norma del presente regolamento, nonché di svolgere - nei locali destinati ad attività didattiche - prestazioni professionali di cui al precedente art. 1.

Art. 5 Autorizzazione amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa rilasciata all'impresa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa con provvedimento dell'autorità comunale, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
 - a) della qualificazione professionale del rappresentante dell'impresa richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;

- b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati.

Art. 6 Suddivisione in zone del territorio

1. Il territorio comunale è diviso in due zone:
 - a) ZONA 1) abitato ed edificabile del Centro Storico di Galliate, come delimitato in planimetria, precisamente: il centro storico delimitato dal fronte esterno dei viali alberati, p.zza S. Giuseppe; via IV Novembre, sino alla via Mazzini; via Garibaldi, da via Mazzini a p.zza S. Gaudenzio; p.zza S. Gaudenzio; comprese le frange esterne.
 - b) ZONA 2) abitato ed edificabile di Galliate ad esclusione della zona 1.

Art. 7 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Comunale Consultiva di cui all'art.2 del presente regolamento.
2. Tale distanza è calcolata ed aggiornata in relazione all'andamento demografico e per ciascuna delle tre attività disciplinate dal presente regolamento (parrucchiere per uomo e donna, barbiere, estetista).
3. La distanza è calcolata, d'ufficio ogni tre anni, attraverso una indagine delle attività esistenti sul territorio del Comune realizzata in collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; la distanza fra gli esercizi deve essere comunque ricalcolata ogni qualvolta lo proponga la commissione comunale consultiva.
4. La distanza in ciascuna zona del territorio comunale (come indicato all'art. 6) viene calcolata tenuto conto dei seguenti fattori numerici:
 - a) della superficie residenziale della zona del comune;
 - b) della popolazione residente e fluttuante nella zona del comune;
 - c) del numero degli addetti in attività nella zona;
 - d) del numero di abitanti per addetto nella zona.
5. La popolazione di riferimento è quella residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Sono considerati addetti:
 - a) il titolare;
 - b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443;

- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
 - d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.
7. Il numero degli addetti necessari, in relazione alla popolazione, viene determinato dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Consultiva, di cui all'art. 2, per ognuna delle attività disciplinate dal presente regolamento; tale fattore è indicativo e non può essere considerato in nessun caso indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è unicamente un dato da applicarsi nella formula matematica che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.
8. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie residenziale di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di abitanti per addetto e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla formula seguente:

$$\text{distanza minima} = \sqrt{\frac{\text{Superficie residenziale della zona (mq.)}}{\frac{\text{n. abitanti della zona}}{\text{n. abitanti per addetto}} : \frac{\text{n. addetti in esercizio}}{\text{n. esercizi in attività}}}}$$

9. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è deliberata dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione consultiva comunale. Tale distanza si applica per le istanze presentate successivamente alla data di esecutività della relativa deliberazione. La distanza minima deve sussistere per ogni nuovo esercizio che richiede l'autorizzazione amministrativa per una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del presente regolamento. Tra due esercizi ubicati in zone diverse la distanza minima che deve sussistere deve essere comunque superiore alla media tra le distanze minime determinate per le due zone.

Art. 8 Criterio di misurazione delle distanze

1. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:
 - a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
 - b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
 - c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.
2. Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui al comma 1, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del

marciapiede sarà considerato tale la parte marginale della sede stradale larga metri uno ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria;

3. Per gli esercizi ubicati in piazzali, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base dei segmenti ortogonali relativi al percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame.
4. Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino all'ingresso ove è posizionato il numero civico relativo all'esercizio in questione.
5. Nel caso in cui il valore della distanza minima tra gli esercizi non raggiunga quello determinato, ai sensi dell'art. 7, è ammessa la tolleranza massima in difetto pari al 5%.

Art. 9 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività già esistenti di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della distanza minima prevista dall'art. 7. Gli esercizi, regolarmente autorizzati, già in attività da almeno cinque anni, oppure da 3 anni qualora il titolare sia proprietario dei locali oggetto del trasferimento,
2. possono trasferirsi, in deroga al disposto di cui al precedente comma 1, ad una distanza minima non inferiore a metri 50 da altri esercizi della stessa tipologia.
3. Sentita la Commissione Comunale è, comunque, consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime previste dall'art. 7, ma comunque a distanza non inferiore a 50 mt., nei seguenti casi:
 - a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
 - b) insussistenza ed impossibilità tecnica di adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali adibiti all'esercizio dell'attività;
 - c) sfratto esecutivo dimostrato con sentenza del tribunale non dovuto a morosità;
4. E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo in deroga alle distanze di cui al comma 1, ma comunque a distanza non inferiore a 50 mt., per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile, una sola volta, di altri 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore, o per altri gravi motivi, da documentare.

Art. 10 Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq.10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni

poltrona attrezzata davanti allo specchio; in caso non sia prevista la sala di attesa la superficie minima del locale lavoro deve essere aumentata di mq. 4.

- b) estetisti mq. 14;
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
 3. Nel caso di subingresso, salvo casi di forza maggiore, i locali dell'esercizio dovranno essere adeguati rispetto sia alle superfici minime, di cui al primo comma, sia dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 11.

Art. 11 Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate e dei procedimenti tecnici usati.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati nell'**Allegato G)** inviato dalla Regione Piemonte.

Art. 12 Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, Case di Cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e Comunità varie sui malati e sui deceduti.

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso Ospedali, Case di Cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e Comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di Cura: per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
4. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL competente, o dal Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art. 13 Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio.

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:
 - a) locali:
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.
Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
 - b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:
deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL competente su parete piastrellata aventi le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10.
2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.
3. Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 11 punti 6-7-9-10-11-13-14 devono essere rispettate.
4. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dell'abitazione.
5. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Art. 14 Domande di nuove autorizzazioni

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista, vanno presentate in bollo da € 10,33, essere indirizzate al Sindaco ed in particolare devono riportare:
 - a) le informazioni anagrafiche dell'impresa richiedente nonché le generalità della persona richiedente (ragione sociale, codice fiscale impresa, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale personale);
 - b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico) e dichiarazione di disponibilità dei locali;
 - c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista);
 - d) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già iscritta all'Albo delle Imprese

Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;

- e) atto costitutivo in copia autentica registrato nel caso la richiesta sia presentata da una società;
 - f) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa dal quale risulti che a carico l'impresa medesima non è soggetta a: procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
2. Dopo l'esame della commissione a richiesta dell'ufficio competente devono essere presentati:
 - a) - abrogato -
 - b) pianta, in scala 1:50, dei locali dell'esercizio, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
 - c) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
 3. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.
 4. In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

Art. 15 Domande di trasferimento

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate, secondo lo schema indicato nell'allegato E.
2. Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'art. 14, unitamente all'autorizzazione relativo al precedente esercizio.
3. L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.
4. Prima di iniziare l'attività nella nuova sede deve essere, comunque, acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'U.S.L. sulle condizioni igienico-sanitarie dei nuovi locali.

Art. 16 Subingresso per atto tra vivi

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità

previste dall'art. 14, 1° comma, lett. a) - d) - e) - f) e devono essere accompagnate dall'atto di cessione dell'azienda debitamente registrato.

Art. 17 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione

Nel caso di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore deceduto, interdetto o inabilitato, o direttamente il titolare, in caso di invalidità, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, la sospensione dell'autorizzazione per un anno. In tale periodo temporale, è ammesso il subingresso nell'attività sia direttamente da parti degli eredi che dimostrino di averne titolo, sia da parte di altri soggetti, per cessione di azienda. In entrambi i casi, deve essere dimostrata la prescritta qualificazione professionale del subentrante.

Art. 18 Vidimazione annuale dell'autorizzazione

Il Comune può disporre che:

1. La vidimazione annuale dell'autorizzazione attraverso apposito visto da apporsi sull'atto stesso da parte dell'Ufficio Comunale competente.
2. Che l'impresa presenti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione in cui siano indicate il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per posizione professionale.

Art. 19 Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 17.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato art. 5 2° c. lett. a) - b);
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
3. L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate nei termini stabiliti dall'autorità sanitaria locale; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4. Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
5. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 45 giorni. In detta eventualità il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
6. L'autorizzazione può essere sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua senza giustificato motivo, continue interruzioni giornaliere delle prestazioni di servizio non corrispondenti agli orari di attività dell'impresa riportati sull'apposito cartello di cui all'art. 22, c. 1 lett. c); in caso di recidiva può essere revocata.
7. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo la relativa autorizzazione.

Art. 20 Comunicazione dei provvedimenti - effetti

1. I provvedimenti dell'Autorità Comunale sono comunicati per iscritto agli interessati.
2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni seguenti alla data di presentazione della domanda.
3. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività, salvo il caso di cui al comma 4).
4. Nel caso di revoca dell'autorizzazione per i motivi di cui all'art. 19, c. 2 lett. b), la commissione riesamina le domande per il rilascio di autorizzazione pervenute successivamente per lo stesso tipo di attività, secondo l'ordine cronologico di arrivo stabilito dal numero di protocollo generale del Comune.

Art. 21 Esposizioni obbligatorie

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile:
 - a) autorizzazione amministrativa
 - b) listino prezzi
 - c) orario di apertura settimanale
 - d) calendario festività.

Art. 22 Orario di apertura - chiusura infrasettimanale degli esercizi - Calendario

1. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato, facoltativamente da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) - chiusura serale non oltre le

20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno);

2. L'Autorità Comunale, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga degli orari di apertura e chiusura, per comprovate ragioni di necessità di organizzazione aziendale.
3. Le attività soggette alle disposizioni del presente regolamento devono osservare la chiusura nella giornata di domenica e di norma al lunedì. E' facoltà dell'esercente, in alternativa alla giornata di lunedì, stabilire il giorno di riposo infrasettimanale compreso tra martedì e sabato con comunicazione preventiva al Comune. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana ricorre un giorno festivo oltre la domenica. E' data facoltà all'esercente di derogare alla chiusura festiva o domenicale limitatamente ai casi in cui debba preparare gli sposi per il matrimonio.
4. Il calendario delle festività è proposto annualmente dalla Commissione Comunale ed è approvato dall'Amministrazione Comunale

Art. 23 Sanzioni

1. Salvo specifiche disposizioni di legge, le violazioni al presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei limiti previsti dalla vigente normativa, secondo la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, salvo l'adozione delle seguenti sanzioni accessorie nei casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - a) richiamo e/o diffida;
 - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
 - c) revoca dell'autorizzazione.L'autorità competente a ricevere eventuali ricorsi è il Sindaco.
2. Coloro che esercitano l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna o di estetista senza i requisiti professionali previsti dalle leggi vigenti, sono puniti con una sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Coloro che esercitano l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o di estetista senza l'autorizzazione comunale sono soggetti all'applicazione, con le stesse procedure di cui al comma precedente, della sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa.
4. Le violazioni di cui ai punti 3) e 4) sono segnalate d'ufficio alla Commissione Provinciale per l'Artigianato per i provvedimenti di competenza.

Art. 24 Disposizioni transitorie e finali

1. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione amministrativa Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni simili, possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di

“parrucchiere per uomo e donna” oppure di “barbiere” presentando apposita istanza unitamente al certificato della idonea qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato.

Art. 25 Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene adottato il primo giorno successivo alla esecutività della Delibera di adozione del C.C. ed entra in vigore all'approvazione della Regione.
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 140 del 15.03.1990.

Allegato A - Legge 23 dicembre 1970, n. 1142

Allegato B - Legge 4 gennaio 1990, n. 1

Allegato C - Elenco apparecchi elettromeccanici ad uso estetico

Allegato D - Modello domanda per nuova autorizzazione

Allegato E - Modello domanda trasferimento

Allegato F - Modello domanda per subingresso

Allegato G - Disposizioni della Regione Piemonte trasmesse con nota prot. 1741/48/767 del 15.03.1995 relative all'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici usati.

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 COMMISSIONE COMUNALE.....	2
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	3
ART. 4 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA CON PRESENZA DI ATTIVITÀ DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO - SOCIETÀ INFRASETTORIALI .	4
ART. 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	5
ART. 6 SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO	6
ART. 7 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI	6
ART. 8 CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE.....	7
ART. 9 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI.....	8
ART. 10 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ.....	8
ART. 11 IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE E DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI.....	9
ART. 12 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI.	9
ART. 13 REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO.....	10
ART. 14 DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI.....	10
ART. 15 DOMANDE DI TRASFERIMENTO	11
ART. 16 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI	11
ART. 17 INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 18 VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE	12
ART. 19 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	12
ART. 20 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - EFFETTI	13
ART. 21 ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE.....	13
ART. 22 ORARIO DI APERTURA - CHIUSURA INFRASETTIMANALE DEGLI ESERCIZI - CALENDARIO	13
ART. 23 SANZIONI	14

ART. 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
ART. 25 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	15